

Direzione Regionale della Lombardia  
Via Manin, 25  
20121 Milano (MI)

**OGGETTO: Interpello 956-39/2018. ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.**

***Istanza presentata il 22/01/2018***

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

### **QUESITO**

Il contribuente è un lavoratore dipendente frontaliero in Svizzera e, quindi, soggetto ad imposta alla fonte in Svizzera.

Nel corso dell'anno 2013 ha acquistato alcuni *bitcoin*, su un sito "exchanger", e li ha depositati su un proprio *address* privato.

Il contribuente rappresenta di disporre di un prezzo medio di acquisto approssimativo (di circa 5 euro) in quanto non ha conservato copia delle transazioni di acquisto e, allo stato attuale, il sito "exchanger" è chiuso.

Nel corso del 2017, il contribuente ha utilizzato parte dei *bitcoin* detenuti per acquistare 3kg di oro da investimento su un sito internet (intermediario estero) che consente l'acquisto di oro direttamente tramite *bitcoin*. L'oro era inizialmente depositato a nome dell'intermediario estero presso un depositario estero, con sede in Svizzera. Il contribuente ha, successivamente chiesto il trasferimento a proprio nome dell'oro acquistato, che è rimasto presso il depositario estero.

L'istante rappresenta che, in precedenza, ha già presentato istanza di interpello n. 904-4/2017 e 904-1412/2017, in merito alla tassazione delle operazioni di cambio di *bitcoin* con euro.

Con la presente istanza, il contribuente chiede se l'acquisto dell'oro con i *bitcoin* genera una plusvalenza fiscalmente rilevante.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Il contribuente, anche sulla base delle precedenti riposte della Direzione Regionale della Lombardia, ritiene che l'operazione di vendita di *bitcoin* in cambio di oro non debba essere assoggettata a tassazione.

Il contribuente intende, invece, indicare l'oro depositato in Svizzera nel quadro RW della propria Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2018.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In “*attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006*”, è stato adottato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal 4 luglio 2017.

L'articolo 1 del suddetto decreto legislativo ha sostituito, tra l'altro, l'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 introducendo la nozione di “*valuta virtuale*”.

In particolare, il novellato articolo 1, comma 2, lettera *qq*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, definisce “*valuta virtuale*” “*la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*”.

In altri termini, in base a tale definizione, il legislatore riconosce normativamente:

- l'utilizzo delle valute virtuali come strumento di pagamento alternativo a quelli tradizionalmente utilizzati nello scambio di beni e servizi;
- definisce tale “*strumento di pagamento*” quale “*rappresentazione digitale di valore*”, “*trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*”.

In materia, la Scrivente con la risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E ha fornito chiarimenti sostanzialmente in linea con la citata normativa.

Nel citato documento di prassi è stato precisato che il *bitcoin* è una tipologia di moneta “*virtuale*” utilizzata come “*moneta*” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati.

Le valute virtuali hanno due fondamentali caratteristiche.

In primo luogo, esse non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad esempio, *pc* e *smartphone*) e vengono conservate in “*portafogli elettronici*” (c.d. *wallet*). Inoltre, le stesse sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento senza bisogno dell'intervento di terzi.

Più nello specifico, il *wallet*, in essenza, è una coppia di chiavi crittografiche di cui:

- (i) la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;
- (ii) la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli.

Esistono differenti tipologie di *wallet*, classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologia del mezzo di conservazione (i.e. *paper*, *hardware*, *desktop*, *mobile*, *web*), sulla connettività alla rete dell'ambiente in cui sono archiviate le chiavi (i.e. *hot wallet* e *cold wallet*) e sul

controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente (*custodial/non custodial wallet*).

In secondo luogo, le valute virtuali sono emesse e funzionano grazie a dei codici crittografici ed a complessi calcoli algoritmici. In particolare, i *bitcoin* vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di *mining* (letteralmente "estrazione") e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti *miner*.

Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (*user*), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di un'applicazione *software*. Per utilizzare i *bitcoin*, gli utenti devono entrarne in possesso:

- estraendoli;
- acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
- accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.

Gli *user* utilizzano le valute virtuali, in alternativa alle valute tradizionali, principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme di negoziazione *online* (c.d. "*exchanger*") che consentono lo scambio di *bitcoin* (o altre valute virtuali) con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso di cambio (ad esempio, è possibile scambiare *bitcoin* con *euro* al tasso BTC/EURO).

Il mercato delle valute virtuali, infatti, è un mercato estremamente volatile che presenta quindi forti oscillazioni al rialzo o al ribasso. Approfittando di tale volatilità può essere realizzata un'attività speculativa a breve termine.

Alcuni siti, sui quali è possibile effettuare negoziazioni di *bitcoin*, consentono di eseguire anche contratti per differenza (*Contract for Difference - CFD*).

Chi pone in essere questi contratti non compra, materialmente, *bitcoin* ma sottoscrive un contratto finanziario derivato denominato CFD.

Sul punto, si precisa che l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) individua tra i contratti finanziari per differenza, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a

transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. “*roll-over*”).

Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative alle valute virtuali, come precisato nella citata risoluzione n. 72/E del 2016, non si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

Pertanto, in ossequio al predetto orientamento giurisprudenziale, in via di prassi è stato chiarito che l’attività di intermediazione di valute tradizionali con *bitcoin*, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce un’attività rilevante oltre agli effetti dell’Iva anche dell’Ires e dell’Irap, soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Alla luce di quanto precede si ritiene che, ai fini delle imposte sul reddito, delle persone fisiche che detengono *bitcoin* (o altre valute virtuali) al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Conseguentemente, le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (*wallet*), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e del comma 1-*ter* del medesimo articolo. Per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo scambio immediato di una valuta contro una valuta differente.

Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165). Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione

precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.

Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l'euro all'inizio del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.

Detta giacenza media va verificata rispetto all'insieme dei *wallet* detenuti dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei *wallet* (*paper, hardware, desktop, mobile, web*).

Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque, verificare se la conversione di *bitcoin* con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) avviene per effetto di una cessione a termine oppure se la giacenza media del *wallet* abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta.

Si fa presente, inoltre, che ai fini della determinazione di un'eventuale plusvalenza derivante dal prelievo dal *wallet*, che abbia superato la predetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto e che agli effetti della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (cfr. articolo 67, comma 1-*bis*, del TUIR).

Inoltre, in caso di *bitcoin* ricevuti "a titolo gratuito", il costo iniziale da considerare è quello sostenuto dal donante, ai sensi del comma 6 dell'articolo 68 del TUIR.

Per quanto riguarda, i redditi derivanti dalle operazioni realizzate sul mercato FOREX e da *Contract for Difference* (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali, si ritiene che gli stessi costituiscano redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c-quater*, del TUIR.

Tali redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma

dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (cfr. risoluzione n. 102/E del 25 ottobre 2011).

Ai sensi dell'articolo 68, comma 8, del TUIR, i suddetti redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.

I redditi diversi di natura finanziaria in questione devono essere indicati nel quadro RT della Modello Redditi - Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento.

Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, si fa presente che il citato decreto legislativo n. 90 del 2017, oltre a definire la valuta virtuale, ha tra l'altro modificato alcune disposizioni relative al monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni).

In particolare, sono stati estesi gli obblighi di monitoraggio fiscale, ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e finanziari, altresì ai soggetti (c.d. "operatori non finanziari") che intervengono, anche attraverso movimentazione di "conti", nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, inoltre, è previsto l'obbligo di compilazione del quadro RW della Modello Redditi - Persone Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere.

Come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW, indicando alla colonna 3 (“*codice individuazione bene*”) il codice 14 – “*Altre attività estere di natura finanziaria*”.

Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.

Da ultimo, si precisa che le valute virtuali non sono seggette all’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE, istituita dall'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).

Ciò posto, tenuto conto che il contribuente, nelle precedenti istanze si era limitato a chiedere se le operazioni a pronti erano soggette a tassazione omettendo di indicare quale fosse la reale giacenza media dell’insieme dei propri *wallet*, ad integrazione di quanto precisato dall’Agenzia nelle risposte alle precedenti istanze di interpello, si chiarisce che qualora nell’anno d’imposta 2016 tale giacenza avesse superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, anche le operazioni di cambio effettuate in tale periodo d’imposta erano soggette a tassazione per effetto del combinato disposto dell’articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), e comma 1-*ter*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.



Pertanto, nel caso in cui la giacenza media abbia superato il predetto limite, le citate risposte fornite dalla Direzione Regionale della Lombardia si intendono superate.

Qualora ricorra tale ipotesi il contribuente potrà presentare la dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta 2016 ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Analogamente, per quanto riguarda la tassazione dell'operazione di acquisto dei 3 kg di oro oggetto del presente interpello, qualora i *bitcoin* detenuti abbiano superato il valore di euro di 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi nel periodo d'imposta 2017, l'acquisto dell'oro avrà comportato il realizzo di una plusvalenza, per effetto del prelievo dei *bitcoin* dal *wallet*, che deve essere indicata nel quadro RT della Dichiarazione dei Redditi - Persone Fisiche e assoggettata ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento.

Tale plusvalenza deve essere determinata come differenza tra il controvalore in euro dell'oro acquistato e il costo dei *bitcoin* calcolato sulla base del criterio L.I.F.O., il costo deve essere documentato dal contribuente.

Nel caso di specie, il contribuente afferma di non essere in grado di documentare il costo dei *bitcoin*, in quanto il sito dove li ha acquistati è stato chiuso, ma dichiara di essere in grado di dimostrare l'avvenuto bonifico verso l'*exchanger*.

Nel presupposto che a fronte di tale bonifico, il contribuente abbia acquistato esclusivamente *bitcoin* e che gli stessi non siano stati oggetto di successive operazioni, il contribuente può determinare il costo di acquisto come costo medio derivante dal bonifico effettuato diviso il numero di *bitcoin* acquistati.

Infine, si fa presente che il contribuente è tenuto alla compilazione del quadro RW, sia in relazione all'oro detenuto che ai *bitcoin* eventualmente ancora detenuti al termine del periodo d'imposta.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Lombardia, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Antonio Dorrello  
*Firmato digitalmente*

*Un originale del presente documento è archiviato presso questa Direzione centrale.*